



DETERMINA DIRIGENZIALE

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA ISCRIZIONE A RUOLO DEI SOGGETTI INADEMPIENTI DELL'ANNO DI IMPOSTA 2018. PROVVEDIMENTI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.I. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

CONSIDERATO che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 555 del 30/11/2017, al sottoscritto Dirigente compete l'adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della II^ Area dirigenziale denominata "FINANZE";

RITENUTO, pertanto, che l'oggetto del presente provvedimento e l'adozione della conseguente determinazione rientrano tra le competenze delegate al sottoscritto dirigente;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 9 del 13 settembre 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la delibera della Giunta camerale n. 11 del 4 aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano delle Performance" per il triennio 2022/2024;

VISTA la delibera di Giunta n. 11 dell'4 aprile 2022 con la quale è stato approvato "Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione" per gli anni 2022-2024;

VISTO il decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni concernente "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie";

VISTO l'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., concernente il finanziamento delle Camere di Commercio il quale, tra l'altro, prevede in caso di omesso pagamento del diritto annuale l'applicazione della sanzione amministrativa dal 10 al 100 per cento dell'ammontare dovuto ai sensi del D. Lgs. n. 472/97;

VISTO il Decreto Ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante il "Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, contenente il "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2013, n. 27";

RICHIAMATA la circolare dell'allora Ministro delle Attività produttive n. 3587/c, del 20 giugno 2005, concernente chiarimenti circa l'applicazione del summenzionato regolamento n. 54/2005;

VISTO il D.P.R. n. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

VISTO, altresì, il "Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie" approvato con delibera di consiglio camerale n.10, del 28/11/2005, e s.m.i.;

ATTESO che l'art. 8, comma 2, del citato D.M. n. 359/2001, stabilisce che il diritto annuale è versato dai contribuenti in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del D. Lgs. n. 241, del 9 luglio 1997 e smi, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte (come ribadito all'art. 17, comma 1, del regolamento emanato con D.P.R. n. 435, del 7 dicembre 2001 e smi);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 nonché la nota dello stesso Ministero protocollo n. 227775 del 29 dicembre 2014, con cui sono state determinate le misure del diritto annuale in conformità alla metodologia di cui all'art. 18, comma 4, della L. n. 580/93 sopra indicata;

VISTO l'art. 28 del D.L. n. 90/2014, (convertito in Legge n. 114/2014), che ha previsto, tra l'altro, una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio -la cui entità, per l'anno 2015, è pari al 35 per cento rispetto a quanto già stabilito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 sopra citato;

VISTO il D.P.C.M. del 10/08/2018 che ha previsto la proroga del termine per effettuare il pagamento dei tributi da parte delle imprese soggette al regime fiscale degli studi di settore;

RICHIAMATA La circolare n. 27/E/2013 con la quale l'agenzia delle entrate si è pronunciata in merito ai casi di errati versamenti da parte dei contribuenti e alle problematiche applicative e soluzioni interpretative connesse, dettando principi di carattere generale che, per alcuni aspetti, sostituiscono, superandole, le precedenti indicazioni contenute nella circolare MAP 3587/c del 2005 già sopra citata;

CONSIDERATO che, con nota n. 0172574 del 22/10/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare sopra richiamata sono da ritenere applicabili anche al diritto annuale;

TENUTO conto che ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 472/1997, è prevista l'irrogazione delle relative sanzioni con iscrizione a ruolo, senza la preventiva contestazione delle stesse;

RITENUTO di poter procedere, fatte le dovute verifiche, all'iscrizione a ruolo degli inadempienti per l'anno 2018, con la possibilità di intervenire a posteriori attraverso l'annullamento d'ufficio, in sede di autotutela, di posizioni che, in quanto ricomprese in una operazione che ha i caratteri dell'invio massivo, potrebbero risultare erroneamente iscritte a ruolo;

VISTO l'art. 2495 c.c., comma 2, in base al quale "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi";

ATTESA la portata innovativa della nuova formulazione dell'art. 2495 c.c. che ha comportato risvolti pratici e sostanziali in ambito stragiudiziale e processuale, introducendo una previsione espressa di pubblicità costitutiva prima mancante, in base alla quale l'istituto della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese comporta, ex lege, l'immediato venir meno del soggetto giuridico;

RICHIAMATE, al riguardo, le pronunce della Corte di Cassazione a Sezioni Unite tra cui la n.6071 del marzo 2013 nella quale si afferma, tra l'altro, che "la cancellazione dal registro imprese di una società determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali";

VISTO inoltre, l'art. 28, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, secondo il quale l'estinzione delle società di cui all'art. 2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione;

VISTO il D.M. n. 321 del 3 settembre 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli art. 4 e 10 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46", in particolare, l'art. 3, comma 8, ove si prevede la sottoscrizione da parte dell'Ente creditore del prospetto appositamente predisposto per rendere esecutivo il ruolo;

ATTESO che, per effetto del Decreto Legge n. 193, del 22 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225 del 10 dicembre 2016, le società Equitalia SPA ed Equitalia Servizi di Riscossione SPA sono state sciolte ed è stato istituito, a far data dal 1° luglio 2017, l'ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate-Riscossione", ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

CONSTATATO che tale nuovo Ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 (Equitalia SpA ed Equitalia Servizi di riscossione SpA) e ha assunto la qualifica di Agente della Riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo ID, capo 11", e al titolo 11", del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale nr. nr. 40 del 03/07/2017, con la quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva delle entrate non riscosse aventi natura tributaria e sanzionatoria al nuovo Ente summenzionato a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale nr. 66 del 15/10/2018, con la quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva delle entrate non riscosse aventi natura tributaria e sanzionatoria al nuovo Ente summenzionato a partire dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale nr. 58 del 21/10/2019, con la quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva delle entrate non riscosse aventi natura tributaria e sanzionatoria al nuovo Ente summenzionato a partire dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale nr. 64 del 22/12/2020, con la quale è stata affidata l'attività di riscossione coattiva delle entrate non riscosse aventi natura tributaria e sanzionatoria al nuovo Ente summenzionato a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021;

VISTO lo Statuto del contribuente (Legge n.212, del 27 luglio 2000);

CONSIDERATO, che in base a quanto previsto all'art. 3, commi 10 e 11, del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012 non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

CONSIDERATO che per le attività relative alla estrazione delle posizioni debitorie, e per le conseguenti esclusioni da prendere in esame, occorre, a causa dell'elevatissimo numero di imprese da esaminare, avvalersi di un supporto informatico. Tali attività avranno ad oggetto, oltre alla estrazione dagli elenchi informatici del sistema denominato DISAR della totalità delle posizioni che risultano in stato di pagamento omesso, incompleto, tardato, e omessa mora sulla totalità degli iscritti al Registro Imprese;

CONSIDERATO che la Società Infocamere S.C.p A. è società consortile delle Camere di Commercio, in "house providing", per le quali predispone programmi applicativi le banche dati informatiche a livello nazionale e che la stessa assicura ai soci i servizi consortili obbligatori indicati nel regolamento consortile, e pertanto, disponendo della totalità dell'archivio delle posizioni iscritte al Registro delle Imprese, ha la possibilità tecnica di effettuare le estrazioni occorrenti. Risulta pertanto possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

CONSIDERATO che per tali attività, Infocamere applica un listino di prezzi che regola le condizioni di accesso ai medesimi servizi;

CONSIDERATO che non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG ai fini della tracciabilità finanziaria, in quanto trattasi di affidamento diretto a società in "house providing";

RICHIAMATA la propria determinazione n. 407 del 22/10/2021 con la quale è stata autorizzata l'emissione del ruolo esattoriale riferito ai contribuenti morosi con riferimento all'anno di imposta 2018;

DATO ATTO che la lista ruolo di cui trattasi è stata trasmessa in data 15/12/2021 e consta di n. 52.410 posizioni di "omesso pagamento", n. 1.816 posizioni di "incompleto versamento", n. 2 posizioni di "omessa mora" e 600 posizioni di "tardato versamento";

VISTA la fattura n. VVA/22000825 del 21/01/2022 emessa dalla Società Consortile Infocamere, dell'importo di Euro 48.107,88, di cui Euro 39.432,69 di imponibile ed Euro 8.675,19 per Iva in regime di scissione dei pagamenti;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del suddetto importo con imputazione al conto budget 325057 ove alla data odierna sussiste una disponibilità di E. 79152,62;

VISTO il parere espresso dal responsabile del procedimento amministrativo responsabile dell'ufficio Contenzioso Tributario - in ordine alla legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente determinazione;
- di autorizzare la liquidazione della fattura n. VVA/22000825 del 21/01/2022 emessa dalla Società Consortile Infocamere, dell'importo di Euro 48.107,88, di cui Euro 39.432,69 di imponibile ed Euro 8.675,19 per Iva in regime di scissione dei pagamenti;
- di imputare e prelevare l'importo di Euro 48.107,88 dal conto di budget 325057 del preventivo economico del corrente esercizio finanziario.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell'Albo camerale on line ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69.

Il responsabile del
Procedimento Amm.vo
(Dott.ssa Giordano Ripalta)

Il Vice Segretario Generale
(Dott. Antonio Luciani)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, e s.m.i.